

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI

LOTTO/I _____; _____; _____, _____.

Con la presente scrittura privata – sottoscritta il giorno _____ presso la Residenza comunale in Piazza del Popolo, 1 a Ravenna, **con modalità elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale** – da valere ad ogni effetto di ragione e di legge:

TRA

- _____, nato a _____ il _____, Dirigente del Servizio.....
....., il quale interviene ed agisce in questo atto in nome e rappresentanza del Comune di Ravenna, ai sensi dell'art.107, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. del _____, immediatamente efficace **OVVERO** efficace dal _____ e divenuta esecutiva il _____ . (nel seguito per brevità anche “**Comune**”)

E

- il Signor _____, nato a _____ il _____, che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società....., con sede in _____, Via _____ n. (C.F./P.IVA n.), come risulta dalla visura della CCIAA di _____ in data _____, (nel seguito per brevità anche “**Aggiudicatario**” o “**Fornitore**”);

PREMESSO

– che con deliberazione Consiglio Comunale n. 147 del 15.11.2016 sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi;

– che con deliberazione Giunta Comunale n. 690 del 17.11.2016 è stata approvata la convenzione di durata annuale (scadenza 31/12/2017) fra Prefettura – UTG di Ravenna e Comune di Ravenna per la gestione diretta da parte del Comune del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi;

– che con determinazione dirigenziale ___ n. ___ del _____, p.g. n. _____, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data _____ veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs 50/2016, per l’individuazione, tramite il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016, del soggetto con cui sottoscrivere l’accordo quadro in oggetto;

– che con determinazione dirigenziale ___ n. ___ del _____, p.g. n. _____, immediatamente efficace/efficace dal _____ e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il verbale dei lavori della Commissione giudicatrice e, conseguentemente, il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il Lotto/i _____, _____, _____, _____.

– **che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Ravenna nei confronti dell’Aggiudicatario;**

– che i singoli contratti specifici verranno stipulati a tutti gli effetti tra il Comune e l’Aggiudicatario,

in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati richiamati all'art. 2 ed all'art. 25. I singoli contratti specifici saranno sottoscritti mediante scrittura privata ovvero per scambio di corrispondenza anche tramite posta elettronica certificata;

- che l'Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un' idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che l'Aggiudicatario/Fornitore di ciascun Lotto, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Definizioni

1. Nell'ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:

- a) **Accordo Quadro:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati (individuati agli artt 2 e 27 del presente atto) , nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Comune di Ravenna, da una parte, ed il Fornitore/Aggiudicatario, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
- b) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione dei servizi;
- c) **Aggiudicatario/Fornitore:** l'aggiudicatario di ciascun Lotto (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive l'Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli Appalti Specifici;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento Allegato "A" al presente atto che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per l'affidamento e l'esecuzione degli Appalti Specifici;
- e) **Appalto/i Specifico/i o contratto di fornitura:** il Contratto che si perfeziona in seguito alla sottoscrizione di specifico ulteriore contratto o a scambio di corrispondenza, a seguito di specifica determinazione dirigenziale che affida l'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro in base ai criteri, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico (Allegato A) e nell'offerta dell'aggiudicatario (Allegato C);
- f) **Codice:** D.Lgs 18.4.2016 n. 50 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

g) **Allegati**: ci si riferisce agli allegati al presente accordo quadro individuati e descritti ai successivi artt. 2 e 25.

h) **Appaltatore**: aggiudicatario del presente accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto specifico con riferimento a ciascun contratto specifico;

2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro disponga diversamente.

Articolo 2

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), *<eventuale ove vi siano stati, l'Allegato "D" chiarimenti resi in fase di gara>*. *<per il lotto prestazionale n. 38 l'Allegato "E" (elenco dei locali messi a disposizione dal Comune per lo svolgimento delle attività di insegnamento della lingua italiana) >*

3. Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;

d) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore relative all'accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;

e) dalle norme in materia di Contabilità pubblica;

f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;

4. I singoli Appalti Specifici saranno regolati dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro e dagli allegati a quest'ultimo.

5. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto <<il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, presso strutture ubicate nel territorio del Comune di Ravenna, adeguate allo scopo ed in regola con le norme edilizie, in materia di prevenzione incendi e sanitarie che saranno individuate dal Fornitore al momento dell'attivazione degli specifici contratti di fornitura come dettagliatamente descritto all'art. 1 del Capitolato Tecnico>> ovvero per il lotto prestazionale n. 38 << i servizi per l'integrazione, di insegnamento della lingua italiana e azioni di accompagnamento per il rafforzamento della rete territoriale come dettagliatamente descritto all'art 1bis del Capitolato Tecnico>> alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati.

2. Il presente Accordo Quadro è concluso con un solo Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, per il/i Lotto/i _____, _____, _____, _____ [massimo 4 lotti] il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si dovranno perfezionare entro i termini ed alle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. Il Fornitore aggiudicatario dell'Accordo Quadro si impegna ad offrire in ragione di quanto richiesto con lo specifico Contratto di Fornitura, la prestazione dei servizi sopra indicati alle condizioni tutte stabilite nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e negli atti della documentazione di gara, ovvero, se migliorative, nell'Offerta Tecnica di cui all'Allegato B.

4. Il Valore stimato dell'Accordo Quadro rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell'Accordo Quadro medesimo è pari ad Euro _____ (IVA esclusa) determinato come segue:

- <Lotto n. 38 "lotto prestazionale" Euro 567.728,00 (IVA esclusa);

OVVERO

- <Lotto n. ____ " _____" Euro 138.096,00 (IVA esclusa);

- <Lotto n. ____ " _____" Euro 138.096,00 (IVA esclusa);

- <Lotto n. ____ " _____" Euro 138.096,00 (IVA esclusa);

- <Lotto n. ____ " _____" Euro 138.096,00 (IVA esclusa);

5. Se anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, eventualmente prorogato ai sensi del successivo art 4 comma 5, il valore stimato degli Appalti Specifici affidati abbia raggiunto il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, il Comune di Ravenna considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere affidati ulteriori Appalti Specifici.

6. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, il Comune procede: a) alla definizione dell'oggetto del Singolo Appalto, dell'importo contrattuale stimato, della durata, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b) all'affidamento dell'Appalto Specifico in favore del Fornitore; c) al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura, secondo quanto previsto ai successivi commi 7 e 8.

7. Durante la vigenza del presente Accordo Quadro il Comune potrà procedere alla definizione di specifici contratti di fornitura affidati, con determinazione del dirigente competente, al Fornitore se ed in quanto relativi al lotto/i oggetto del presente Accordo Quadro. E' facoltà del Comune procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti specifici, resta in capo

al Fornitore la gestione contemporanea delle plurime forniture dei servizi affidati. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario a fronte di affidamenti di contratti fino all'importo massimo di cui al precedente comma 4 né a fronte di affidamenti di importi complessivi inferiori allo stesso. Il dirigente competente avrà cura di comunicare all'Aggiudicatario l'affidamento approvato con la determinazione dirigenziale, entro 10 giorni dalla comunicazione il Fornitore dovrà:

- <nel caso dei 37 lotti funzionali indicare la/le strutture in cui accogliere il numero di cittadini stranieri indicati nello specifico contratto di fornitura, per il periodo ivi indicato, nonché fornire il nominativo ed i recapiti del Responsabile di struttura. Resta in capo al Comune la facoltà di contestare e/o non accettare la struttura proposta o indicarne un diverso utilizzo in termini di numero di cittadini accolti >.
- presentare cauzione definitiva ai sensi dell'art 103 del Codice (pari al 10% del valore dell'appalto specifico)
- indicare il c/c bancario o postale che il Comune dovrà utilizzare per i pagamenti ai sensi della legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) nonché le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i
- <nel caso dei 37 lotti funzionali presentare polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalle attività oggetto del contratto specifico, con massimale unico di garanzia non inferiore ad euro 2.500.000,00 e con validità per l'intera durata dell'affidamento specifico, in tale polizza assicurativa (anche tramite appendice) sia indicata la/le struttura/e che verrà/anno dedicata/e all'accoglienza dei cittadini stranieri di cui all'appalto specifico. Dovrà inoltre essere presentata polizza assicurativa per la copertura dei rischi per eventuali infortuni o incidenti che potrebbero verificarsi nei confronti dei richiedenti protezione internazionale>
- <nel caso del lotto prestazionale n. 38 presentare polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalle attività oggetto del contratto specifico, con massimale unico di garanzia non inferiore ad euro 1.000.000,00 e con validità per l'intera durata dell'affidamento specifico>

8. Ad intervenuta presentazione di quanto sopra il Dirigente competente procederà al perfezionamento del contratto di appalto specifico nella forma della scrittura privata ovvero tramite scambio di corrispondenza preferibilmente via pec.

9. Con la comunicazione di intervenuto affidamento del contratto specifico, nelle more della presentazione della documentazione di cui al precedente comma 7 e del perfezionamento del contratto di cui al precedente comma 8, potrà essere disposto l'avvio delle prestazioni in via d'urgenza, ai sensi dell'art 32 comma 8 del Codice.

10. Qualora il Fornitore non presenti quanto richiesto entro i termini sopra indicati o non proceda alla sottoscrizione/accettazione del singolo contratto di fornitura, tale omissione potrà essere valutata dal Comune di Ravenna come giusta causa di risoluzione del presente Accordo Quadro.

11. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, prende atto ed accetta che l'Amministrazione Comunale, nell'affidare i singoli contratti specifici in base ai diversi lotti sui diversi Accordi Quadro sottoscritti, non garantisce una distribuzione uguale o proporzionale degli affidamenti. Il Comune sarà libero di definire l'attivazione di contratti specifici di fornitura sui diversi lotti in base ad esigenze territoriali, di programmazione e di opportunità anche in considerazione del perseguimento dell'obiettivo di accoglienza diffusa.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione

dello stesso.

2. Resta inteso che, per durata dell'Accordo Quadro, si intende il termine entro il quale il Comune potrà affidare i singoli Appalti Specifici mediante specifica determinazione dirigenziale di affidamento da comunicare al Fornitore secondo le modalità di cui all'articolo precedente.

3. In particolare, sarà necessario che entro il termine di durata sia divenuta esecutiva la determinazione dirigenziale di affidamento; in tal caso, pertanto l'esecuzione dell'Appalto Specifico sarà comunque regolata dal presente Accordo Quadro.

4. Con riferimento a ciascun Appalto Specifico, il relativo Contratto di Fornitura ha una durata variabile, a scelta del Comune, comunque non superiore ai 18 mesi, che decorrono dalla data di avvio delle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura. L'erogazione delle prestazioni avviene secondo i termini e le modalità previsti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore.

5. L'Amministrazione, in conformità a quanto disposto all'articolo 106, comma 11, del Codice, a condizione che non sia esaurito il valore massimo stimato, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo, si riserva la facoltà in corso di esecuzione di modificare la durata del presente contratto, con comunicazione inviata a mezzo pec al Fornitore, prorogando il presente Accordo Quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi inclusa la stipula del contratto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi.

Articolo 5

Prezzi e vincoli degli Appalti Specifici

1. I corrispettivi per ciascun Appalto Specifico verranno determinati sulla base dei prezzi stabiliti nel disciplinare di gara decurtati dal ribasso offerto dal Fornitore.

2. Il Fornitore, inoltre, nel dare seguito al singolo contratto di fornitura dovrà, fermo il prezzo risultante dall'offerta, fornire prodotti e/o servizi che dovranno necessariamente possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro.

3. Qualora la Prefettura -UTG di Ravenna proceda ad una modifica delle condizioni economiche/tecniche richieste in Convenzione, relativamente alla gestione dei servizi di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, e tali nuove condizioni non siano compatibili con quanto definito dal presente Accordo Quadro e relativi Allegati, il presente contratto si intenderà risolto ancorché in via anticipata rispetto alla naturale scadenza.

Articolo 6

Affidamento degli Appalti Specifici

1. Ciascun Appalto Specifico verrà affidato nel rispetto e alle condizioni stabilite dal Capitolato Tecnico e all'articolo 3 del presente atto.

2. Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, il Comune provvederà, tra le altre cose:

a) alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice;

b) alla nomina del Direttore dell'esecuzione, laddove le relative funzioni non siano svolte dal Responsabile del procedimento nel rispetto degli artt. 101, 102 e 111 del Codice;

c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010, alla indicazione sul medesimo contratto specifico del CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello del lotto oggetto di aggiudicazione con l'Accordo Quadro;

d) alla emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione di cui all'art 102 del Codice. La verifica di conformità sarà svolta nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del Codice, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell'ANAC. Tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

3. Il presente Accordo Quadro ed i relativi Contratti Specifici potranno subire le modifiche di cui art. 106, comma 1, lett. d), del Codice, nel pieno rispetto di tale previsione normativa.

4. (eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento): Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del Codice il Comune esegue in corso d'esecuzione del contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione degli specifici appalti. A tal fine il Comune per il tramite del Direttore per l'esecuzione del contratto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 7

Obbligazioni generali del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nell'offerta presentata dall'Aggiudicatario e, in caso di affidamento di Appalti specifici, nello specifico contratto o lettera d'ordine, ivi inclusi i rispettivi Allegati.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nello specifico contratto di appalto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a:

a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei Contratti di Fornitura secondo quanto specificato nell'Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a

consentire al Comune di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti specifici;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Servizio comunale competente per il tramite del Responsabile del Procedimento e del Direttore dell'esecuzione;

e) comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) non opporre al Comune di Ravenna qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;

g) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

h) <per il lotto prestazionale n. 38 adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti concessi in uso dall'Amministrazione Comunale;>

i) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

6. <per il lotto prestazionale n. 38 Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi e/o delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici, eventualmente da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati dal personale delle Amministrazioni stesse e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.>

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

9. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione al Comune per il tramite del Responsabile del Procedimento, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'Accordo Quadro e ai singoli Appalti Specifici; (b) prestare le forniture e/o i servizi nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di appalto specifici.

10. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni del numero di soggetti accolti.

11. Nel rispetto della normativa vigente, le forniture e/o i servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti Specifici non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

12. <per i 37 lotti funzionali Come previsto all'art 19 del Capitolato Tecnico è ammesso il subappalto solo ed esclusivamente per la fornitura ed il servizio pasti, per il servizio pulizia ed igiene ambientale e per il servizio di lavanderia. Ai sensi dell'art 105 comma 2 del Codice con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione dei singoli contratti specifici, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare al Comune il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto dovranno essere altresì comunicate al Comune committente.

12. <per il lotto prestazionale n. 38 In considerazione della particolare tipologia di servizio è vietato il subappalto

Articolo 8

Verifiche ispettive

1. Il Comune potrà effettuare apposite verifiche ispettive con le modalità di cui all'articolo 6 del Capitolato Tecnico relativamente ai beni e servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di fornitura, anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Le predette verifiche ispettive potranno essere eseguite anche avvalendosi di soggetti terzi quali ASL, o altri servizi pubblici competenti, nonché altri Enti od Organismi di Ispezione.

2. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, il Direttore dell'Esecuzione dello specifico contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Capitolato Tecnico potrà procedere con la contestazione degli addebiti e l'applicazione di penali, nonché in conformità a quanto previsto al successivo articolo 13, il Comune si riserva di risolvere l'Accordo Quadro.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata, ai sensi dell'art 103 del Codice, per ciascuno specifico appalto si dovesse ridurre per effetto dell'escussione per penali o altri danni subiti dall'Amministrazione Comunale, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Responsabile del Procedimento. In caso di inadempimento, il Comune ha facoltà di dichiarare risolta l'Accordo Quadro.

Articolo 9

Importi dovuti e fatturazione

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Appalto Specifico sono indicati nella determinazione di affidamento dello specifico appalto in conformità all'offerta economica di cui all'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), al presente Accordo Quadro.

2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento all'Accordo Quadro ed al singolo Contratto Specifico cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa al Comune di Ravenna nelle forme della fatturazione elettronica ai sensi del DM 3/4/2013 n. 55. La fattura dovrà contenere il seguente codice Univoco Ufficio _____ ed il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello del lotto aggiudicato con il presente Accordo Quadro, comunicato dal comune in sede di affidamento del contratto specifico.

5. <eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI: Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 10 del presente articolo>

6. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate e della intervenuta presentazione di tutta la documentazione richiesta dall'art 5 del Capitolato Tecnico.

7. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

8. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

9. Rimane inteso che il Comune prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

10. <eventuale, in caso di aggiudicazione ad un RTI: Nel caso in cui risulti aggiudicatario dell'Accordo Quadro un R.T.I., le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti dell'Amministrazione Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce. Il pagamento da parte del Comune dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del Codice>

11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro e nei singoli Appalti Specifici, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.

12. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da

comunicarsi tramite pec o con lettera raccomandata A/R, da parte del Comune.

13. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del Codice. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Comune di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 21.

14. Fermo l'ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 10

Costi della sicurezza

1. Le parti si danno reciprocamente atto che per l'affidamento dei contratti specifici di fornitura non sorge in capo al Comune di Ravenna l'onere di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto i servizi

<in relazione ad uno o più dei 37 lotti funzionali: oggetto del presente Accordo Quadro saranno svolti, da personale dipendente o in ogni caso da soggetti individuati dal Fornitore, in luoghi di cui il Comune di Ravenna non ha la disponibilità giuridica (art. 26 comma 1 del Dlgs 81/2008).>

<in relazione al lotto prestazionale: oggetto del presente Accordo Quadro sono servizi di natura intellettuale (art 26 comma 3 bis del Dlgs 81/2008). Considerato che gli stessi potranno essere svolti in luoghi di cui il Comune di Ravenna ha la disponibilità giuridica (Allegato E) saranno fornite in sede di affidamento dei contratti specifici le opportune informazioni di cui all'art 26 comma 1 lett b) del Dlgs 81/2008 >

2. Non sono pertanto quantificati costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, che devono quindi intendersi pari a zero.

Articolo 11

Penali

1. Qualora durante l'esecuzione di ciascun appalto specifico, così come disciplinato nell'art. 11 del Capitolato Tecnico, risulti non correttamente eseguito quanto affidato, in considerazione di quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dall'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, potranno essere contestati gli addebiti ed applicate penali comprese tra € 100,00 ed €3.000,00, oltre al recupero di ulteriori danni, in virtù della gravità e reiterazione della contestazione.

2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo da parte del Fornitore, non imputabile all'Amministrazione comunale, a forza maggiore o caso fortuito, nell'adempimento agli obblighi previsti al precedente art. 3, comma 7, per la presentazione della documentazione ivi indicata, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 = (venticinque/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione comunale, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della reportistica o comunicazioni di cui all'art. 1 del Capitolato Tecnico, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00), fino al momento della consegna dei documenti predetti, completi e conformi alle

prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

4. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione comunale, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'avvio della prestazione di cui [<in caso di lotto funzionale](#) all'art 1 punto 8 del Capitolato Tecnico il Comune applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 25,00 (venticinque/00), fino al momento di avvio della prestazione, completa e conforme alle prescrizioni del capitolato Tecnico, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che, per ritardo nell'avvio della prestazione si intende anche un avvio parziale rispetto al numero di cittadini che in base al contratto specifico debbano essere inseriti in struttura.> [<in caso di lotto prestazionale](#) all'art 1bis del Capitolato Tecnico, nonché rispetto a quanto previsto dall'art 2 ultimo periodo del Capitolato Tecnico, il Comune applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) >

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

6. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del contratto/Responsabile del Procedimento, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le predette penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. Il Comune, per l'applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro, potrà avvalersi della garanzia di cui al successivo articolo 12 prestata per ciascuno contratto specifico, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui all'Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

8. Potranno essere applicate al Fornitore le penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto di Fornitura, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 12

Garanzia

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Comune con riferimento a ciascuno specifico appalto affidato all'interno del presente Accordo Quadro il Fornitore medesimo dovrà presentare nei termini di cui al precedente art. 3 comma 7 una garanzia definitiva pari al 10% del valore del rispettivo contratto specifico mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.

2. Tali garanzie dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia

dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dell'Accordo quadro e degli Appalti Specifici.

3. In particolare, la garanzia dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 11, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell'esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura.

6. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti da parte del Comune verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, del Codice.

7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune.

8. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

9. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di fornitura derivante dall'affidamento dell'Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno.

Articolo 13

Risoluzione

1. Il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'art 80 comma 1 del Codice, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell'Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

c) qualora il Fornitore ponga in essere comportamenti tesi a eludere la modalità di affidamento degli Appalti Specifici;

d) qualora il Fornitore, in esecuzione di un Appalto Specifico, offra o fornisca servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro;

e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;

f) nei casi di cui agli articoli 9 (Importi dovuti e Fatturazione), 16 (Riservatezza), 17 (Divieto di cessione del contratto), 20 (Codice di Comportamento) e 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 22 (Subappalto) del presente atto,

g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 11, comma 8;

h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;

i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

2. Il Comune deve risolvere l'Accordo Quadro e il singolo Contratto di fornitura senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge

3. In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di fornitura tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso per il tramite del Direttore dell'esecuzione/Responsabile del Procedimento formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, il Direttore dell'esecuzione/Responsabile del Procedimento assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dall'Amministrazione Comunale per porre fine all'inadempimento, il Comune ha la facoltà di considerare, risolti di diritto l'Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura e di ritenere definitivamente la/e garanzia/e ove essa non

sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

6. In caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di Fornitura, il Comune si riserva di risolvere il presente Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. La risoluzione dell'Accordo Quadro è, pertanto, causa ostativa all'affidamento di nuovi Appalti Specifici e può essere causa di risoluzione dei singoli Contratti di Fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

7. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o dei Contratti di Fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice.

8. In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, l'Amministrazione Comunale, avrà diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i Contratto/i di fornitura risolto/i. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Comunale al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

9. Il Comune, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110 del Codice, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 14

Recesso

1. Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o da ciascun singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del Codice;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Accordo Quadro.

2. Nei casi di cui all'art 16 del Capitolato Tecnico ed in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione Comunale (quale a titolo di esempio non esaustivo una diversa definizione del rapporto convenzionale con la Prefettura- UTG di Ravenna) che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dai Contratti Specifici, con un preavviso almeno 30 (trenta) giorni

solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r ovvero PEC.

3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di Fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

4. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore del Comune.

Articolo 15

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 95, comma 10 e all'art. 97 del Codice.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del Codice in caso di subappalto.

Articolo 16

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti specifici comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto di Fornitura ovvero l'Accordo Quadro, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione stessa.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali dell'Accordo Quadro e degli Appalti Specifici affidati in proprio favore nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 21 (flussi finanziari), il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Articolo 17

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro o i singoli contratti specifici, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo Quadro ed i connessi contratti specifici.

Articolo 18

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il Comune di Ravenna inerenti il presente Accordo Quadro od i relativi contratti specifici sarà competente in via esclusiva il Foro di Ravenna.

Articolo 19

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Il Comune tratta i dati relativi all'Accordo Quadro ed ai relativi contratti specifici ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, anche per fini di studio e statistici e per gestione di banche dati condivise con altri Enti pubblici.

3. Il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.comune.ra.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

4. Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

5. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza dei dati adeguato; si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali.

6. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 20

Codice di Comportamento

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e di tutte quelle eventualmente derivanti da contratti specifici, si impegna ai sensi dell'art 2 comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.01.2014. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna .

2. La violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti specifici.

3. Ai sensi dell'art 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss mm ii il Fornitore, sottoscrivendo il presente Accordo Quadro, attesta di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio prestato per le pubbliche amministrazioni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

Articolo 21

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

3. In ogni caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 cod.

civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune di Ravenna e alla Prefettura – U.T.G. di Ravenna.

7. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/ al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 22

Subappalto

[Relativamente al lotto prestazionale]

1. Il Fornitore non potrà subappaltare alcuna parte delle prestazioni oggetto del/dei contratti specifici riferiti ai servizi di cui all'art 1bis del Capitolato Tecnico.

[Relativamente ai lotti funzionali da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

[da inserire se il Fornitore ha dichiarato, con riferimento ai lotti funzionali di voler far ricorso al subappalto]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____

2. Qualora l'Impresa si sia avvalsa in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

3. L'Impresa si impegna a depositare presso il Servizio "Servizi alla Cittadinanza e alla Persona - U.O. Politiche dell'Immigrazione" del Comune di Ravenna almeno venti giorni prima della data di effettivo

inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice; iv) la dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il competente servizio del Comune procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta la sospensione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Comune revocherà l'autorizzazione.

6. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane l'unica e sola responsabile, nei confronti del Comune della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

8. L'Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune dei danni che dovessero derivare, all'Amministrazione stessa, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.

9. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

10. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del Codice.

11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice

12. L'Amministrazione Comunale corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell'esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell'impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.

14. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Comune potrà risolvere l'Accordo Quadro e il Contratto di Fornitura, salvo il diritto al risarcimento del danno.

16. Ai sensi dell'art. 105 del Codice, il Fornitore si obbliga a comunicare al Comune il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.

17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

Articolo 23

Danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Articolo 24

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura (o di parte di essi) da parte del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che la medesima amministrazione si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura attuativi o integrativi dell'Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti di Fornitura continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Articolo 25

Allegati

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente all'Accordo stesso: "A" il Capitolato Tecnico allegato in duplicato informatico dell'originale documento informatico approvato con determinazione dirigenziale ___ n. ___ del ____, "B" l'Offerta tecnica del Fornitore" nonché "C" l'Offerta Economica del Fornitore in copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dal Fornitore in sede di offerta, la cui conformità ai rispettivi originali analogici è espressamente

riconosciuta dalle parti.

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposita "cartelle contenitore", conservata agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. Copia semplice della documentazione inserita in cartella contenitore viene rilasciata al Fornitore.

"Cartella contenitore":

- eventuali altri elaborati progettuali posti a base di gara quale la relazione tecnico illustrativa

- <per il lotto prestazionale n. 38 (elenco dei locali messi a disposizione dal Comune per lo svolgimento delle attività di insegnamento della lingua italiana)

3. Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di C.C. n. 147 del 15.11.2016, con la quale sono state approvate le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi;

- deliberazione G.C. n. 690 del 17.11.2016 con cui è stato approvato lo schema di convenzione tra Comune di Ravenna e Prefettura-UTG di Ravenna e relativo schema di convenzione allegato;

- determinazione dirigenziale ___n. ___del _____ P.G. n. _____;

- disciplinare di gara pubblicato dal _____ al _____;

- dichiarazioni sostitutive presentate dal Fornitore in sede di gara (Allegato 1, Allegato 2 (DGUE).....), i cui originali analogici sono conservati presso il Servizio "Servizi alla Cittadinanza e alla Persona - U.O. Politiche dell'Immigrazione";

- verbale delle operazioni di gara, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio _____ U.O. Politiche per l'Immigrazione;

- provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ___ n. ___ del _____, P.G. _____;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione dell'Accordo Quadro con cui è stato approvato il verbale di cui sopra, ___n. ___ del _____ P.G. n. _____;

- comunicazione dell'impresa _____, con sede in _____, datata _____, resa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. _____ del _____, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio "Servizi alla Cittadinanza e alla Persona - U.O. Politiche dell'Immigrazione" ; [ovvero no qualora venga richiesta solo in sede di contratti specifici]

- comunicazione dell'impresa _____, con sede in _____, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. _____ del _____, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; [qualora dovuta in base alla natura giuridica del Fornitore]

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. _____ del _____); [qualora richiesta in base all'importo massimo dell'Accordo Quadro]

- dichiarazione del dirigente competente e dell'impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi

alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

- dichiarazione del dirigente competente relativa all'assenza di convenzioni CONSIP o Intercent-ER conservata presso il Servizio Appalti e Contratti

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. _____ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale–Serie generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 25.1. Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3, e all'art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo. Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 25.2., non materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 25.3 anch'essi non materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: _____(firmato digitalmente)

p. il Fornitore: _____(firmato digitalmente)

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo Quadro), Articolo 4 (Durata), Articolo 5 (Prezzi e vincoli degli appalti specifici), Articolo 6 (Affidamento degli Appalti Specifici), Articolo 7 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche ispettive), Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione), Articolo 10 (Costi della sicurezza), Articolo 11 (Penali), Articolo 12 (Garanzia), Articolo 13 (Risoluzione), Articolo 14 (Recesso), Articolo 15 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 19 (Trattamento dei dati personali); Articolo 20 (Codice di comportamento), Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Danni e responsabilità civile), Articolo 24 (Clausola finale), Articolo 25 (Allegati).

p. il Fornitore: _____(firmato digitalmente)